

O.d.G. del _____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N°

8

Deliberazione n° _____/2011

del

OGGETTO DELLA PROPOSTA

OGGETTO: RICORSO DEL DIPENDENTE SIG. FRANCESCO SCIALPI. DECISIONI CONSEQUENZIALI.

Ufficio proponente: Ripartizione Affari Generali, Pubbliche Relazioni e Sinistri.

ALLEGATI/NOTE:

- 1) Ricorso proposto dall'avvocato Annachiara Putortì, nell'interesse del dipendente Francesco Scialpi;
- 2) Nota AMAT S.p.A. del 13/12/2011, ns. prot. 23373

Il Direttore Generale, di concerto con il Dirigente Amministrativo e con il Capo Unità Affari Generali, Pubbliche Relazioni e Sinistri, riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

— Con ricorso proposto dall'avvocato Annachiara Putortì, il 15/04/2011, il dipendente dell'AMAT S.p.A. sig. Francesco Scialpi, ha chiesto al Tribunale di Taranto, adito:

- 1) di accertare e dichiarare che il ricorrente ha contratto la malattia professionale – ipoacusia - e determinarne il grado percentuale per inosservanza degli obblighi incombenti sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c. nonché delle norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro con particolare riferimento a quelle contenute nel T. U. 81/2008 e successive modificazioni;
- 2) di accertare e dichiarare la responsabilità della Società convenuta nella contrazione della malattia professionale da parte del lavoratore;
- 3) di condannare la Società al pagamento del danno subito dal lavoratore inteso in ogni suo aspetto: patrimoniale e non patrimoniale;
- 4) di condannare la Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio;

Considerato che:

- i rilievi mossi alla Società hanno imposto la necessità di assicurare all'Azienda una difesa quanto più adeguata possibile in vista dell'udienza di discussione fissata per il 17/02/2012;

- il Presidente del C.d.A., con nota a propria firma datata 13/12/2011, ns. prot. 23373, ha proceduto a conferire all'avvocato Domenico Garofalo del foro di Bari, l'incarico professionale finalizzato alla difesa della Società in relazione al procedimento instaurato.

Si propone di:

— procedere alla ratifica della suddetta nomina;

IL CAPO UNITÀ AA.GG., PP.RR. E SINISTRI _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO _____

IL DIRETTORE GENERALE _____

Luigi...

Garofalo

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Esaminata la relazione che precede;
- Visti gli atti;
- Ritenuto sussistere valide e fondate ragioni per procedere alla ratifica della nomina dell'Avv. Domenico Garofalo, allo scopo di assicurare l'efficace e completa difesa dell'Azienda;
- Visto il codice civile e lo Statuto della Società;

A voti _____

DELIBERA

1. di ratificare il conferimento dell'incarico all'avvocato Domenico Garofalo, formulato con nota a firma del Presidente del C.d.A. datata 13/12/2011, ns. prot. 23373, finalizzato ad assicurare la difesa dell'Azienda nel giudizio promosso dal dipendente Francesco Scialpi, rappresentato e difeso dall'avvocato Annachiara Putorti;
2. di prendere atto che per il suddetto incarico le competenze professionali del professionista sono state definite in relazione ai minimi tariffari con riduzione del 20%.

5998/4

TRIBUNALE DI TARANTO

Sezione Lavoro

Ricorso ex art 414 c.p.c.

Depositato in Cancelleria

17 GIU. 2011

Per il sig. **Scialpi Francesco** (C.F. SCLFNC47E15L049R), nato a Taranto il 15.5.1947 ed ivi residente alla via Salina Piccola, 1 elettivamente domiciliato in Viale Magna Grecia, 55 presso lo studio dall'avv. Annachiara Putorti (C.F. PTR NCH 68 S52 L049H) che lo rappresenta e difende in virtù di procura *ad litem* resa a margine del presente atto

Avv. Annachiara PUTORTI

- ricorrente -

contro

l'A.M.A.T. Azienda per la Mobilità dell'Area di Taranto, in persona del legale rappresentante *pro tempore* con sede legale in Taranto alla via Cesare Battisti, 657

- convenuto -

premesse che

1. Il ricorrente ha prestato lavoro subordinato a far data dall'01.08.1964 al 2000 alle dipendenze dell'A.M.A.T. Azienda per la Mobilità dell'Area di Taranto già S.T.A.T.;
2. in particolare, il sig. Scialpi è stato addetto al reparto Officina - Deposito dapprima come apprendista meccanico, in seguito con la qualifica di operaio; dall'01.01.1978 sino alla data di risoluzione del rapporto, il lavoratore è stato adibito al reparto elettricisti (all. 1);
3. per l'intero arco temporale di svolgimento dell'attività lavorativa il sig. Scialpi ha sempre svolto mansioni di elettrauto ed elettricista;
4. a causa dello svolgimento delle mansioni assegnategli e dei luoghi presso i quali veniva espletata l'attività lavorativa il ricorrente è stato quotidianamente esposto ad elevato inquinamento acustico;
5. infatti, il sig. Scialpi, nell'espletamento delle proprie mansioni, si è sempre occupato della revisione di motorini, di alternatori e del

Nella qualità spiegata in atto delego a rappresentarmi difendermi in ogni stato grado del presente giudizio compresi eventuali reclami procedimenti cautelari, a fase precettuale, in quella esecuzione mobili immobiliare e presso terzi, opposizione, nell'eventuale giudizio di appello, sia l'azione che per la proposizione di appello incidentale, per riassunzione, con ogni ampia facoltà di lei, compresa quella di transigere, conciliare, quietanza rinunciare ed accettare rinunce, proponere riconvenzioni, chiamare in causa anche in garanzia nominare Colleghi con gli stessi poteri.

Vi autorizzo, a norma degli artt. 23 e 26 T.U. 196/2003 al trattamento dei miei personali comuni, sensibili giudiziari, consentendo anche che gli stessi vengano conosciuti dai collaboratori dello studio, dai praticanti, sostituti processuali, personale di segreteria e quello tecnico, amministrativo e contabile che dovesse essere incaricato per qualsiasi necessità alla conduzione della pratica e/o dello studio. Eleggo domicilio nel Vs. Studio al Viale Magna Grecia n. Taranto.

Scialpi F.

È autografa

Putorti

rifacimento di impianti elettrici in ambienti in cui altri lavoratori producevano forte rumorosità tanto per le lavorazioni svolte che per gli strumenti adoperati;

6. in particolare, il ricorrente quotidianamente lavorava nei reparti: officina, lattonieri, verniciatori e motoristi; presso i suddetti reparti lavorava affiancato ad operai meccanici perché era necessario che questi ultimi, prima dell'intervento dell'elettricista, smontassero i motori onde consentire al ricorrente di revisionare le parti elettriche; le stesse, in un secondo momento, venivano trasportate su di un banco prova in officina. L'officina era un ambiente molto rumoroso anche perché si procedeva ad effettuare il trascinamento dei pezzi. Inoltre, all'interno della stessa era presente un motore in esercizio - serviva a far girare il volano ove si misura la puleggia dell'alternatore per fare le prove - che produceva continuamente e senza intervalli un forte frastuono;
7. le lavorazioni cui era addetto il ricorrente venivano svolte nello stesso capannone ove svolgevano attività diverse altre officine - di meccanici e gommisti - e dove frequentemente capitava che delle ruote scoppiassero producendo rumori di elevata intensità;
8. il ricorrente, inoltre, nonostante fosse inquadrato contrattualmente come capo tecnico, spesso e a causa di carenza di personale, veniva mandato presso il reparto lattonieri ove venivano usati strumenti di lavoro che producevano molto rumore quali mazze e martelli;
9. pertanto, il ricorrente è stato continuativamente esposto sia alla rumorosità riveniente dagli impianti estremamente rumorosi degli ambienti di lavoro nei quali operava sia a quella prodotta dalle attrezzature che egli adoperava o adoperate da altri operai che

lavoravano affiancati al ricorrente; detti operai utilizzavano anche pistole pneumatiche (avvitadadi), mazze e martelli;

10. in conseguenza della suddetta esposizione continuativa è derivata al ricorrente una ipoacusia di origine professionale per la quale in data 13.5.1999 è stata presentata la prima denuncia di malattia professionale presso l'I.N.A.I.L. (cfr. prima denuncia malattia professionale e relativa denuncia 05.01.2000 - all. 2);
11. successivamente, con nota racc. a/r del 15.06.2006 l'istante richiedeva all'AMAT il risarcimento dei danni subiti allegando anche la richiesta di convocazione per il tentativo di conciliazione (all. 3);
12. è evidente che l'ipoacusia neurosensoriale contratta dal ricorrente sia eziologicamente connessa all'attività lavorativa dallo stesso espletata lungo l'intero arco temporale lavorativo (1964-2000);
13. come innanzi esposto l'ambiente di lavoro ove il ricorrente trascorreva l'intera giornata era esposto continuamente a rumori di elevata intensità anche perché il sig. Scialpi veniva supportato numerose volte da operai carpentieri e meccanici che utilizzavano come lui strumenti molto rumorosi;
14. invero, la causa della malattia professionale contratta dal lavoratore è da ascrivere in capo alla propria datrice di lavoro che negli anni, non si è mai preoccupata di adottare mezzi personali di protezione dal rumore (quali tappi, cuffie), ovvero di adottare misure tecniche, organizzative e procedurali idonee a ridurre al minimo, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, i rischi derivanti dal rumore;
15. il ricorrente durante l'intercorso rapporto di lavoro non è mai stato dotato di dispositivi di protezione per l'udito;

16. alcun cartello che segnalasse il rischio di esposizione a rumore è stato mai collocato nel luogo ove il ricorrente ha svolto la propria attività lavorativa;
17. alcun corso di informazione e formazione circa i rischi professionali è stato tenuto per i lavoratori nel periodo 1964/2000;
18. la responsabilità della convenuta, ai sensi dell'art. 2087 c.c., delle specifiche norme in materia antinfortunistica (cfr. DPR n. 547/55, al D. lgs. 277/91 e al D. lgs. N. 626/94), nonché dell'art. 2043 c.c. è ravvisabile anche nella inosservanza dell'obbligo imposto di rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e di portare a conoscenza dei medesimi le norme essenziali di prevenzione mediante affissione nei luoghi di lavoro o con altri mezzi, nonché nel non esigere l'osservanza delle predette disposizioni normative da parte di costoro;
19. il ricorrente a seguito della riscontrata malattia professionale e della invalidità residua, ha subito un danno biologico, morale, alla salute ed alla vita di relazione;
20. il tentativo obbligatorio di conciliazione esperito in data 30.03.2006 ai sensi dell'art. 410 c.p.c. non ha sortito alcun esito (all. 4).

DIRITTO

Responsabilità datoriale: inadempimento dell'obbligo di tutela e prevenzione ex art. 2087 c.c.

Come è noto, l'obbligo del datore di lavoro di tutelare l'incolumità del lavoratore si sostanzia, non solo nella predisposizione di tutte le misure antinfortunistiche dettate dalla legge per le specifiche lavorazioni ma anche nell'osservanza delle indicazioni della scienza e della tecnica al fine di prevenire o ridurre al minimo i rischi di contrazione di malattie professionali. In tal senso si esprime la giurisprudenza ormai consolidata di merito e di legittimità (*ex multis*: Trib. di Roma 20.06.2005 in *Il lavoro nella giurisprudenza* 2005, 963). Il contenuto precettivo della norma in

esame comprende l'obbligo di predisporre misure di protezione e di vigilare sul loro concreto e corretto utilizzo (Cass. 12.04.2005 n. 20595).

Da quanto premesso nella narrativa che precede il datore di lavoro non ha predisposto gli idonei accorgimenti e le cautele dirette a tutelare la salute del lavoratore in palese violazione dell'art. 2087 c.c. che, come noto, dispone: *"l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo le particolarità del lavoro, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro"*. Ergo, la responsabilità della patologia patita dall'istante è sicuramente da attribuire alla società datrice in quanto ha ommesso di predisporre tutti gli accorgimenti idonei a tutelare la salute del sig. Scialpi, tanto ai sensi degli artt. 2087 e 2043 c.c., quanto in violazione delle specifiche norme di cui al DPR n. 547/55, al D. lgs. 277/91 e al D. lgs. N. 626/94.

Per esigenze di completezza espositiva, in ossequio al disposto di cui all'art. 414 cpc, si indicano di seguito le principali norme che si ritengono violate dalla datrice di lavoro, contenute nei suddetti provvedimenti normativi.

Responsabilità datoriale: inadempimento dell'obbligo di tutela e prevenzione ex art. 2087 c.c.

Come è noto, l'obbligo del datore di lavoro di tutelare l'incolumità del lavoratore si sostanzia, non solo nella predisposizione di tutte le misure antinfortunistiche dettate dalla legge per le specifiche lavorazioni ma anche nell'osservanza delle indicazioni della scienza e della tecnica al fine di prevenire o ridurre al minimo i rischi di contrazione di malattie professionali. In tal senso si esprime la giurisprudenza ormai consolidata di merito e di legittimità (*ex multis*: Tribunale Pescara, 20/10/2008, n. 1608, PQM 2008, 3, 66; Trib. di Roma 20.06.2005 in *Il lavoro nella giurisprudenza* 2005, 963).

Il contenuto precettivo della norma in esame comprende l'obbligo di predisporre misure di protezione e di vigilare sul loro concreto e corretto utilizzo (Cass. 12.04.2005 n. 20595).

L'art. 2087 c.c. è considerato norma di chiusura del sistema antinfortunistico, con valore integrativo rispetto alla legislazione in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, innanzi citata (DPR n. 547/55, il D. lgs. 277/91) e, tra gli interventi più recenti, il D. lgs. N. 626/94 che ha accentuato la finalità prevenzionistica del sistema normativo.

Per esigenze di completezza espositiva, in ossequio al disposto di cui all'art. 414 cpc, si indicano di seguito le principali norme che si ritengono violate dalla datrice di lavoro, contenute nei suddetti provvedimenti normativi.

DPR n. 547/55

- Art. 4: Obblighi dei datori di lavoro e dei dirigenti e dei preposti

Tale articolo prevede l'obbligo in capo ai datori di lavoro, dirigenti ed preposti nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze di:

- a) attuare le misure di sicurezza previste dal predetto decreto;
- b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione mediante affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle presenti norme o, nei casi in cui non sia possibile l'affissione, con altri mezzi;
- c) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione.

- **Art. 5:** prevede l'obbligo per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti di rendere edotti i lavoratori autonomi dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui siano chiamati a prestare la loro opera.

Art. 377: Mezzi personali di protezione. Tale articolo prevede l'obbligo per il datore di lavoro, di mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate, qualora manchino o siano insufficienti i mezzi tecnici di protezione.

Inoltre, i detti mezzi personali di protezione devono possedere i necessari requisiti di resistenza e di idoneità nonché essere mantenuti in buono stato di conservazione.

DPR N. 303/56

- **Art. 24: Rumori e scuotimenti** che impone, per le lavorazioni che producono scuotimenti, vibrazioni o rumori dannosi ai lavoratori, l'obbligo da parte del datore di adozione di provvedimenti consigliati dalla tecnica per diminuirne la intensità.

Dlgs. N. 626/94

- **Art. 3. Misure generali di tutela** che impone la valutazione ed eliminazione o, almeno riduzione, dei rischi ed una programmazione della prevenzione che tenga conto di fattori insiti nell'ambiente di lavoro, nonché la predisposizione di misure di prevenzione individuali e collettive e l'informazione e formazione dei lavoratori in relazione ai rischi;
- **Art. 4: Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto** che prevede una valutazione generale dei rischi, la predisposizione di un documento custodito presso l'azienda o l'unità produttiva, la designazione dei responsabili e degli addetti al servizio di prevenzione ed impone il controllo sull'utilizzo dei presidi di protezione individuali e collettivi;
- **Artt. 18-19 Rappresentante per la sicurezza e compiti del rappresentante;**
- **Artt. 21-22 Informazione e formazione dei lavoratori** che prevedono la corretta informazione dei lavoratori in ordine ai rischi connessi all'attività lavorativa, alle misure di protezione da utilizzare ed un obbligo formativo verso i lavoratori, in tema di prevenzione e rischi professionali, da attuare in occasione dell'assunzione e da ripetersi periodicamente in relazione all'evoluzione dei rischi.
- **Art. 23 Vigilanza** - che impone una stretta vigilanza in ordine all'osservanza delle norme ed utilizzo di mezzi di protezione;
- **Art. 28 Adeguamento al progresso tecnico;**
- **Artt. 40-41-42-43** sui Dispositivi di protezione individuali, requisiti, scelta, obbligo di dotazione e di uso.
- **Art. 55 Sorveglianza sanitaria.**

Dlg. 277/91

- **Art. 40:** che impone al datore di lavoro di procedere alla valutazione del rumore durante il lavoro, al fine di identificare i lavoratori ed i luoghi di lavoro che siano quotidianamente esposti a rumore in misura superiore ai valori limite stabiliti dalla stessa legge e di attuare le misure preventive e protettive, ivi previste. Stabilisce anche i metodi di valutazione, la consultazione dei lavoratori o loro rappresentanti in merito nonché la redazione di un rapporto da parte del datore di lavoro ove siano indicate le modalità di effettuazione delle valutazioni e i metodi utilizzati.
- **Art. 41** a norma del quale il datore di lavoro ha l'obbligo di: a) di ridurre al minimo, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, i rischi derivanti dall'esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte; b) di esporre apposita segnaletica nei luoghi di lavoro che possono comportare, per un lavoratore che vi svolga la propria mansione per l'intera giornata lavorativa, un'esposizione quotidiana personale superiore a 90 dBA oppure un valore della pressione acustica istantanea non ponderata superiore a 140 dB (200 Pa); c) di limitare l'accesso in tali luoghi.
- **Art. 42** che prevede l'obbligo di informazione e formazione sui rischi derivanti all'udito dall'esposizione al rumore; sulle misure di prevenzione e protezione cui i lavoratori debbono conformarsi; sulla la funzione dei mezzi individuali di protezione, le circostanze in cui ne è previsto l'uso e le modalità di uso a norma dell'art. 43; sul significato ed il ruolo del controllo sanitario di cui all'art. 44 per mezzo del medico competente; sui risultati ed il significato della valutazione dei rischi. Per le attività che comportano un valore dell'esposizione quotidiana personale al rumore superiore a 85 dBA, il datore di lavoro ha, altresì l'obbligo di provvedere affinché i lavoratori ricevano un'adeguata formazione anche sull'uso corretto dei mezzi individuali di protezione dell'udito; sull'uso corretto, ai fini della riduzione al minimo dei rischi per l'udito, degli utensili, macchine, apparecchiature

che, utilizzati in modo continuativo, producono un'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore pari o superiore a 85 dBA.

- **Art. 43** che dispone l'obbligo per il datore di lavoro di fornire i mezzi individuali di protezione dell'udito a tutti i lavoratori la cui esposizione quotidiana personale può verosimilmente superare 85 dBA, nonché la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la scelta dei modelli dei mezzi di protezione.

- **Art. 44** sul controllo sanitario dei lavoratori

- **Art. 45** che indica i valori limite di esposizione al rumore.

*

Natura contrattuale della responsabilità datoriale

Sulla natura della responsabilità in discorso, si ritiene che essa sia sussumibile nell'alveo della responsabilità contrattuale.

La malattia professionale da cui è affetto il lavoratore non è che la prova della inidoneità dell'ambiente di lavoro alla salvaguardia dell'incolumità fisica dei lavoratori e costituisce, senza dubbio, inadempimento rispetto agli obblighi imposti dall'art. 2087 c.c. e dalle norme del sistema antinfortunistico vigenti, di cui si sono richiamate innanzi quelle ritenute maggiormente significative in relazione alla fattispecie *de qua*. Tali obblighi trovano la loro fonte immediata e diretta nel rapporto di lavoro e, pertanto, l'inosservanza dei medesimi, ove sia causa di danno, legittima l'azione risarcitoria di natura contrattuale da parte del lavoratore (Cassazione civile, sez. lav., 20.05.2010, n. 12351 Redazione Giuffrè 2010; Cass. 18.2.2000 n. 1886; Tribunale Monza, sez. lav., 12.05.2009, n. 241) con le relative conseguenze in ordine all'onere della prova ed al termine di prescrizione.

Riferimenti giurisprudenziali

Con particolare riferimento alla malattia professionale oggetto della presente controversia, è stato affermato che << in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il datore di lavoro ha l'obbligo di valutare il rischio dei dipendenti per l'esposizione a rumore e, quale titolare della posizione di garanzia, è tenuto ad adottare le misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente attuabili, che siano in grado di ridurre al minimo tale rischio sfruttando i progressi compiuti dalla tecnica in questo campo >> (Cass. 5.5.2005 n. 24303); << In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro ed esposizione a rumori, il d. lgs. 15.08.1991 n. 277, attuativo delle direttive 86/188/Cee e 88/642/Cee, all'art. 41 prescrive che il datore di lavoro deve ridurre al minimo i rischi derivanti dalla esposizione al rumore mediante l'adozione di misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente attuabili.

La norma richiede dunque l'adozione congiunta delle misure tecniche, organizzative e procedurali. Il legislatore ha infatti, usati la congiunzione e con funzione semantica e non la congiunzione o in quanto ha inteso imporre l'adozione di tutti i tipi di misure concretamente attuabili>> (Cass. 5.2.1998 n. 2703).

* * *

Tutto quanto innanzi premesso, il sig. Scialpi Francesco, come in atti rappresentato, difeso e domiciliato, formula le seguenti

Conclusioni

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in persona del Giudice del Lavoro, in accoglimento della domanda, previa fissazione dell'udienza di discussione, così provvedere, disattesa ogni contraria istanza:

1. accertare e dichiarare che il ricorrente ha contratto la malattia professionale - ipoacusia e determinarne il grado percentuale per inosservanza degli obblighi incombenti sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c. nonché delle norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro con particolare riferimento a quelle contenute nel T.U. n. 81/2008 e successive modificazioni;
2. per l'effetto, accertare e dichiarare la responsabilità della società convenuta nella contrazione della malattia professionale da parte del lavoratore;
3. conseguentemente condannare la società datrice al risarcimento del danno subito dal lavoratore inteso in ogni suo aspetto: patrimoniale e non patrimoniale;
4. con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario;

* * *

IN VIA ISTRUTTORIA

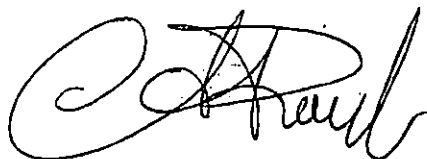
- Si offrono in comunicazione, mediante produzione in fascicolo di parte, i seguenti atti e documenti:
 - 1) Curriculum professionale;
 - 2) primo certificato medico di malattia professionale del 19.11.1999 e relativa denuncia 05.01.2000;
 - 3) nota racc. a/r del 15.06.2006;
 - 4) copia verbale di mancato accordo della Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto;
 - 5) documentazione medica.

- Senza inversione dell'onere della prova si chiede ammettersi interrogatorio formale in persona del legale rappresentante *pro tempore* della società convenuta sulle circostanze capitolate ai punti da 1) a 19) della narrativa che precede, che si intendano riscritte e precedute dalla locuzione di rito : << dica se è vero che >>.
- In caso di esito, anche parzialmente negativo, si chiede ammettersi prova testimoniale in persona del sigg.ri Delli Santi Antonio residente in San Marzano (TA) al vico Lecce, 10, Maggio Alessandro residente in Taranto alla via Lama, 68 ed altri da indicarsi in assegnando termine per il deposito di lista integrativa di cui si fa sin d'ora richiesta.
- Si chiede disporsi CTU medica.

Il sottoscritto avvocato dichiara che, ai sensi dell'art. 176, II comma c.p.c., tutti i provvedimenti potranno essere comunicati dalla Cancelleria anche a mezzo telefax al n. 099/7701459 o posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: annachiaraputorti@hotmail.com.

Taranto, lì 16.06.2011

Avv. Annachiara Putorti





Tribunale di Taranto
Sezione Lavoro

Decreto di fissazione dell'udienza

- art. 415, comma 2, c.p.c. -

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO,

letto il ricorso R.G. n° 5298 /11;

visto l'art. 415 c.p.c.;

fissa

l'udienza di discussione della presente controversia avanti a sé medesimo, per il giorno 17/2/12 ore 9,00 disponendo che copia del ricorso e del presente decreto venga notificata a cura di parte ricorrente alla parte convenuta *entro e non oltre il termine di legge*;

avverte

parte convenuta che potrà costituirsi in Cancelleria, *almeno dieci giorni prima della data dell'udienza di discussione*, nelle forme previste dall'art. 416 c.p.c. e che, a norma dell'art. 420, comma 2, c.p.c., all'udienza fissata con il presente decreto essa avrà facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale che sia a conoscenza dei fatti di causa, munito del potere di conciliare o transigere la controversia.

Taranto, 23 giugno 2011.

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE - 02
Dr.ssa Maria BAIASSARRE

IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Cosimo MAGAZZINO)

Prot. n° 23373 /UAG

Taranto, 13 DIC. 2011

Egr. Avvocato
Prof. Domenico Garofalo
Via Dante Alighieri, 396
70123 BARI

Oggetto: conferimento incarico Scialpi Francesco C/Amat S.p.A.

Con la presente, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Societario dell'AMAT S.p.A., si conferisce l'incarico di rappresentare la Società Amat S.p.A. dinanzi al Tribunale Civile di Taranto sez. lavoro nel ricorso promosso dal sig. Francesco Scialpi, rappresentato dall'avvocato Annachiara Putorti.

Ai fini delle competenze professionali, si rende noto che le stesse saranno definite in relazione ai minimi tariffari con riduzione del 20%.

L'udienza di discussione è stata fissata per il giorno 17/02/2012.

A disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento sui termini della questione, Le porgo distinti saluti.



IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco *Vigilante* Poggi)

Allegati: come da separata nota di pari oggetto